

Spett. le Comune di Tagliacozzo
Servizio Urbanistica
comune.tagliacozzo@mailcertificata.it
urbanistica@comune.tagliacozzo.aq.it

E.P.C. Dipartimento Territorio- Ambiente
Servio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Prot. 11/20/0027/SVI/RG

Spett.le Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo,
con la presente facciamo seguito alla comunicazione di cui al Vs. Prot. N. 8792 del 07/08/2020, a mezzo della quale sono state espresse osservazioni di carattere negativo in relazione al *“Progetto per la realizzazione ed esercizio di una centrale fotovoltaica a terra della potenza di 4,72 MWp e delle opere di connessione”* in agro del Comune di Tagliacozzo alla strada comunale per San Donato snc.

Preliminarmente si eccepisce la tardività della Vs. comunicazione atteso che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs 152/2006, la presentazione di eventuali osservazioni, circa il contenuto di quanto pubblicato sul sito web delle amministrazioni competenti, deve rispettare il termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione stessa, così come previsto dalla norma di cui sopra.

Pertanto, in considerazione del fatto che la pubblicazione, ad opera del Dipartimento Territorio-Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, è avvenuta in data 22.06.2020 ne consegue che il termine ultimo per proporre le Vs. osservazioni coincideva con la data del 06.08.2020, e non con la diversa data del 07.08.2020.

Per quanto attiene alla asserita mancanza di presa in considerazione della destinazione d’uso che caratterizza i luoghi in oggetto, si rappresenta che dal SIT (sistema informativo territoriale) l’area oggetto di intervento ricade in zona D1 e non vi è riferimento alcuno alla circostanza che la zona in questione sia soggetta a PIP, quindi ad un *“non intervento diretto”*. Anche consultando il sito del Vs. Comune si deve giungere alla medesima conclusione in quanto non vi è alcuna documentazione aggiornata (documenti e cartografie) che permetta di reperire detto tipo di informazione. Infine, le medesime valutazioni scaturiscono da una analisi attenta e ponderata del Certificato di Destinazione Urbanistica che nulla dice in merito.

Inoltre, si ritiene che le osservazioni svolte tradiscano lo spirito e i principi del Piano Regionale Paesistico il quale si propone, come fine ultimo ed esplicito, di *“... promuovere l’uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell’ambiente ...”* (art. 1 PRP). È in quest’ottica, quindi, che deve essere valutata la congruenza ambientale ed economica dell’intervento (art. 3 PRP).

È ben noto alla scrivente società che la disciplina del PRP obbliga tutti i soggetti interessati ad un puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale dell’intervento e certo non è nostra volontà sottrarre il progetto a tale doverosa verifica. Facciamo, però, notare che l’approfondimento non può essere limitato (come nel caso di specie) ad una aprioristica opinione negativa, acriticamente svolta. Infatti, una valutazione aprioristica ed acritica rappresenta essa stessa una violazione della normativa paesaggistica, poiché apertamente contraria al fine promozionale della legge che si vuole applicare.

Nel merito, si rileva che le considerazioni negative espresse nella citata nota del Servizio Urbanistico non sono sorrette da alcuna motivazione valida, in grado di rendere effettivamente ragione di tale parere negativo. Dal punto di vista logico-giuridico, infatti, il parere non contiene nessuna valutazione degli effetti legati all’inserimento dell’impianto all’interno del paesaggio (veri, presunti o semplicemente ipotizzati), al fine di valutare la reale idoneità e l’ammissibilità del Progetto.

A fronte di tale evidente carenza di motivazione si rileva, invece, come il tipo di intervento proposto rientri sicuramente tra i c.d. *“usi compatibili”*, che sono espressamente previsti, disciplinati e ammessi dal PRP, anche per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale, che costituiscono una espressa finalità del PRP stesso. Non va infatti sottaciuto o ignorato il positivo contributo, anche in termini economici, dell’impianto in

Energia Seconda Srl

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Amaranto Holding SpA
C.da San Giovanni in Golfo, 140 – 86100 - Campobasso
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
P. Iva e C.F. 01618560708

progetto che, essendo classificato come opificio, produrrà un significativo gettito per le casse comunali. Quindi, il progetto è esso stesso un elemento meritevole di un'analisi attenta e ponderata.

Ciò detto, manifestiamo sin d'ora la disponibilità della scrivente società ad interloquire con il Comune di Tagliacozzo al fine di illustrare le positive conseguenze per il territorio che sono direttamente ed indirettamente collegate allo sviluppo del Progetto.

In ultima analisi, relativamente al discorso dello smaltimento, che si ritiene erroneamente essere stato trascurato, è doveroso rappresentare che la scrivente società ha diligentemente trasmesso per mezzo della Relazione Generale TGZ29_FTV-PD01 (vedi punto 6 /6.1 "Manutenzione e ripristino area") tutte le indicazioni relative allo smantellamento dell'impianto fotovoltaico e conseguente smaltimento dei rifiuti prodotti.

Al contempo, avvisiamo che i diritti e gli interessi legittimi della scrivente società saranno difesi in ogni sede.

Distinti saluti.

Energia Seconda S.r.l.

Energia Seconda S.r.l.
C.da San Giovanni in Golfo, 140
86100 Campobasso (CB)
P.IVA e C.F. 01618560708

Energia Seconda Srl

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Amaranto Holding SpA

C.da San Giovanni in Golfo, 140 – 86100 - Campobasso

tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021

P. Iva e C.F. 01618560708



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0250374/20	25/08/2020	PEC	Mittente: ENERGIASECONDASRL@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	RISCONTRO VS. NOTA PROT. 8792 DEL 07.08.2020						
Impronta:	77A24D1E42191F10E4CE5AB30FD6F6E6750D604DDA3AD88485C7D6A110770031						